

STATUTO :

Parte I

Costituzione del club e classificazione dei soci

ART. 1

È costituita in AGUGLIANO (AN) l'associazione per il tempo libero denominata **AQUILE DEL CONERO** composta dai nominativi di cui all'allegato elenco del presente statuto, i quali assumono la denominazione di Soci Fondatori.

ART. 2

L'Associazione non ha nessuno scopo di lucro, commerciale, di ricavo, di reddito e non può distribuire utili. Essa non ha nessun carattere politico.

ART. 3

L'Associazione si fregia del seguente logotipo:



ART. 4

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) divulgare la passione per il mototurismo di gruppo;
- b) diffondere e valorizzare la prestigiosa marca Italiana "Moto Guzzi";
- c) organizzare e/o partecipare a manifestazioni di turismo motociclistico.

ART. 5

Sono soci ordinari:

- o indistintamente tutti i detentori di motociclette "Moto Guzzi";

Sono soci sostenitori:

- o i simpatizzanti del gruppo e della marca sostenuta dal gruppo stesso;

Sono soci onorari:

- o tutti quelli nominati dal Consiglio Direttivo che si distinguono per meriti azioni, qualità personali, o ricoprono funzioni pubbliche o cariche importanti.

ART. 6

A tutti i soci sarà distribuita annualmente, con validità di anno solare, una tessera di adesione al club con la denominazione sociale di appartenenza;

- a) la quota sociale verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo in base al bilancio consuntivo e preventivo e dovrà essere corrisposta entro e non oltre la fine del mese di febbraio del c.a.;
- b) la quota sociale dei sostenitori sarà inferiore a quella dei soci ordinari;
- c) i soci onorari sono esentati dalla quota sociale;
- d) i soci onorari e sostenitori non hanno diritto al voto e non possono ricoprire cariche sociali;
- e) le quote sociali non sono trasmissibili o rivalutabili per alcuna ragione;
- f) le cariche e gli incarichi sono tutti onorifici.

ART. 7

Per iscriversi come socio ordinario o sostenitore, ogni aspirante deve:

- a) presentare domanda (come da modello allegato) firmata e indirizzata al Presidente;
- b) essere in possesso dei requisiti morali;
- c) l'aspirante socio firmando accetta di rispettare tutti gli articoli del presente statuto.
- d) l'iscrizione al club è volontaria e decorre da ogni primo di gennaio. In caso di richiesta di iscrizione in corso d'anno, il Presidente ha facoltà di approvarla dietro pagamento di un rateo della quota sociale commisurato ai mesi residui

ART. 8

Il socio in regola con la quota sociale, ha diritto:

- a) al voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- b) a frequentare la sede sociale;
- c) a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- d) di fregiarsi del distintivo e della tessera sociale;
- e) a presentare reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
- f) a proporre candidature e qualora maggiorenne essere eletto per qualsiasi carica sociale;
- g) a presentare al Presidente proposte di ammissione di nuovi soci.

Ciascun socio può deliberatamente in qualsiasi momento e senza alcuna finalità personale di elargire contributi extra alla quota annuale per finanziare progetti di interesse comune inerenti l'attività del Club. Può essere richiesto l'anonimato.

ART. 9

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie, anche verbali, senza alcun limite temporale;
- b) per mancato pagamento della quota sociale entro e non oltre il mese di aprile dell'anno in corso o comunque dopo almeno due solleciti scritti;
- c) Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, in base al superiore punto b;
- d) Per i soci ordinari e sostenitori per essere venuti meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui all'articolo 5;

- e) Per iscrizione (in qualità di socio ordinario), ad altro Club moto Guzzi senza averne fatta preventiva richiesta scritta al Presidente.
- f) I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi dietro pagamento di tutte le quote arretrate.

ART. 10

Nei confronti dei soci che si rendono responsabili di violazione alle norme dello Statuto o adottano un comportamento contrario ai principi di correttezza e moralità, il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti di:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) radiazione.

Tutti i provvedimenti sanzionati che vengono adottati dal Consiglio Direttivo, devono essere preceduti dalla contestazione verbale di addebito e previa audizione del socio.

ART. 11

L'assemblea ordinaria dei soci, organo sovrano dell'Associazione, viene convocata una volta all'anno dal Presidente, entro il mese di dicembre, per deliberare sui seguenti argomenti:

- a) relazione delle attività svolte e iniziative da intraprendere per il successivo anno;
- b) bilancio consuntivo e preventivo;
- c) rinnovo delle cariche sociali.

ART.12

L'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita con la presenza di due terzi dei soci in prima convocazione, ed in seconda convocazione dopo almeno 24 ore con la presenza di un terzo dei soci.

La maggioranza necessaria per l'approvazione delle delibere sono della metà più uno dei presenti.

ART. 13

Prendono parte all'assemblea ordinaria o straordinaria i soci in regola con le quote sociali che non abbiano procedimenti a carico o in valutazione da parte del Consiglio Direttivo, è ammessa la delega scritta ed ogni socio può avere un numero massimo di due deleghe.

In apertura dell'adunanza il Presidente in carica inviterà i presenti a nominare un Presidente e un Segretario per il regolare svolgimento dell'Assemblea.

ART. 14

L'Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata dal Presidente oppure:

- a) su richiesta scritta e motivata da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
- b) Da almeno un quarto dei soci che presentano richiesta motivata e sottoscritta al Presidente.
- c) In caso di dimissioni di tre membri componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 15

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria citando l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta almeno 7 giorni prima, a tutti soci in regola con le norme previste dallo Statuto.

Copia della convocazione e dell'ordine del giorno viene pubblicata nell'apposito Topic del Forum.

Parte II

Del Consiglio Direttivo

ART. 16

Il Consiglio Direttivo con compiti amministrativi e di rappresentanza è composto da 6 (sei) membri ognuno dei quali viene eletto dall'Assemblea dei Soci per scrutinio segreto o per elezione diretta a voto palese, se richiesto unanimemente dall'Assemblea stessa, con il sistema della maggioranza semplice dei voti. L'Assemblea vota una prima volta per l'elezione del Presidente, successivamente una seconda volta per l'elezione dei cinque membri

ART. 17

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni. Alla sua prima riunione nomina a maggioranza, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e 2 Consiglieri. Qualora vengano a mancare uno o due membri del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci entro sessanta giorni per procedere all'elezione dei nuovi membri i quali rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato dell'intero consiglio stesso.

Qualora vengano a mancare tre componenti del Consiglio Direttivo esso decade, ed entro sessanta giorni il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria per procedere a nuove elezioni dell'intero Consiglio.

I membri del consiglio direttivo possono essere rieletti senza limitazione di mandati consecutivi.

ART. 18

Compiti del Consiglio Direttivo:

- a) compilare i bilanci consuntivi e preventivi;
- b) mettere in esecuzione le delibere assembleari;
- c) valutare l'ammissione di nuovi soci e decidere sui provvedimenti disciplinari da adottare;
- d) curare l'organizzazione e l'attività del club;
- e) affidare ai soci incarichi relativi ai programmi del gruppo;
- f) stabilire le misure del contributo sociale annuo;
- g) unitamente o su delega del Presidente, stipulare contratti e esercitare compiti di rappresentanza esterna per la crescita e il benessere del Club;
- h) istituire gruppi di lavoro composti da soci ordinari per l'organizzazione di motoraduni o escursioni.

ART. 19

Il Presidente rappresenta l'Associazione all'esterno, cura le attività della stessa, presiede il Consiglio Direttivo, provvede alle riscossioni, autorizza pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo e d'iniziativa a tutto ciò che ritiene utile e decoroso per il Club, detiene il fondo cassa per piccole ed urgenti spese relative al Club senza doverne avvertire preventivamente il Consiglio Direttivo al quale relazionerà alla prima riunione.

ART. 20

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza, impedimento o per incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell'interesse dell'Associazione.

ART. 21

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, tiene l'archivio il protocollo e cura la corrispondenza, provvede al tesseramento dei soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco, tiene in ordine e a disposizione dei soci tutti i registri e documenti del Club. È altresì responsabile del trattamento dei dati dei soci in base alla legge 675/96.

Il Tesoriere cura la contabilità generale, provvede alla compilazione del rendiconto economico finanziario annuale da sottoporre in visione all'Assemblea.

ART. 22

I componenti del Consiglio Direttivo (Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri), hanno, il dovere di mantenere un atteggiamento: leale, decoroso, di moralità e fedeltà nei confronti del mandato loro affidato dai soci, pena la decadenza del mandato stesso e la radiazione dal Club.

ART. 23

Il Presidente ha facoltà, ogni quattro mesi con dieci giorni di anticipo, tramite lettera, di convocare il Consiglio Direttivo per essere messo a corrente dell'attività svolta come citata nell'articolo 18, in caso di particolare urgenza o dove si ritenesse necessario un confronto anticipato con il C. D. può essere richiesta una convocazione straordinaria con avviso anche verbale.

ART. 24

Lo scioglimento del Club può avvenire solo per decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto. Sono escluse le deleghe.

ART. 25

Le modifiche allo Statuto dovranno essere deliberate mediante Assemblea straordinaria appositamente convocata ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto

ART. 26

La maggioranza necessaria per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo Statuto è di due terzi più uno dei soci presenti.

ART. 27

L'Associazione declina ogni responsabilità in caso di incidenti o danni a persone, animali o cose durante lo svolgimento dei raduni o escursioni motociclistiche.

ART. 28

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile nonché alle disposizioni di Legge regolanti la materia.